Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Sabato, 8 marzo 1924** **Numero 58**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. 3236.

Convenzione fra l'Italia ed altri Stati circa gli investimenti in prestiti di guerra austriaco e ungherese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri e Ministro Segretario per l'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922, fra l'Italia, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, relativa agli investimenti in prestiti di guerra austriaco ed ungherese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 18. — GRANATA.

Convenzione fra la Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno e la Romania, relativa agli investimenti in prestiti di guerra.

La Cecoslovacchia, l'Italia, la Polonia, il Regno Serbo-Croato-Sloveno, la Romania,

considerando che l'azione e la gestione inerenti a sequestri e misure analoghe, adottate durante la guerra da parte delle Potenze ex nemiche sono state spesse volte causa di un pregiudizio materiale per cittadini attuali delle Alte Parti Contraenti e che grandi pregiudizi in special modo sono derivati a detti cittadini dall'investimento forzoso di danaro in prestiti di guerra e che una via all'indennizzo è stata aperta, per i cittadini, dai Trattati di pace;

considerando d'altra parte che questa via rende necessaria la reciproca comunicazione di tutte le informazioni relative;

considerando che l'obbligo di fornire tali notizie emerge chiaramente dai Trattati di pace sia per l'Austria che per l'Ungheria e per la Germania, ma che l'assistenza a tal fine dovrà essere istituita anche fra gli Stati Alleati Contraenti e ciò per facilitare l'esercizio dei diritti dei propri cittadini contro i suddetti Stati ex nemici;

volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti Contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:
il signor Vlastimil Kybal, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

Sua Maestà il Re d'Italia:
S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;

Il Capo dello Stato Polacco:
il signor Maciej Loret, incaricato d'affari dello Stato polacco a Roma;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni:
il signor Ottokar Rybár, ex deputato;

Sua Maestà il Re di Romania:
il signor Al. Em. Lahovary, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario,

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma sono pervenuti alla seguente Convenzione:

Articolo unico.

Nel caso in cui i beni, i diritti o gli interessi d'un cittadino di una delle Alte Parti Contraenti — comprese fra essi le società e le associazioni nelle quali detti cittadini sono interessati — siano stati durante la guerra sottoposti a sequestro, amministrazione legale o sorveglianza giudiziale, nel territorio di un'altra Alta Parte Contraente, e se in tal caso somme liquide di denaro o rendite siano state impiegate in titoli di prestito di guerra germanico, austriaco o ungherese, il Governo dello Stato nel cui territorio tali misure furono prese, rilascerà, su domanda della parte interessata e pel tramite dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente in materia, un certificato che dovrà contenere tutti gli elementi necessari, compreso fra essi l'ammontare della somma investita, per iniziare la procedura contro l'Austria, l'Ungheria o la Germania ai sensi del paragrafo 12 dell'annesso agli articoli 249, 250 del Trattato di pace di S. Germano, articoli 232, 233 del Trattato di Trianon e articoli 297, 298 del Trattato di Versaglia.

La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile.

Ciascuno Stato trasmetterà la propria ratifica al Governo italiano, che ne darà comunicazione a tutti gli altri stati firmatari.

Le ratifiche rimarranno depositate negli archivi del Governo italiano.

La presente convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario, alla data del deposito della propria ratifica, e da questo momento avrà efficacia fra gli Stati che avranno proceduto al deposito delle loro ratifiche.

In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

La *Cecoslovacchia*: Vlastimil Kybal.
L'*Italia*: Imperiali.
La *Polonia*: Maciej Loret.
Il *Regno Serbo-Croato-Sloveno*: Dr. Rybár.
La *Romania*: A. Em. Lahovary.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 257.

Permuta di due aree del Demanio dello Stato con un'area del comune di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia intendenza di finanza di Roma il 30 ottobre 1920, portante permuta di due aree del Demanio dello Stato con un'area del comune di Roma.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 *marzo* 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 24. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 febbraio 1924, n. 264.

34ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 25 febbraio 1924, sul decreto che autorizza una 34ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Per uso di taluni uffici del cessato Ministero del lavoro, installati in parte dei locali disponibili nel palazzo Baracchini in Roma, venne eseguito, dalla Società Industrie telefoniche italiane « Doglio », l'impianto di un centralino telefonico.

In seguito alla soppressione del detto Ministero ed al trasferimento di quegli uffici nel nuovo Ministero dell'economia nazionale, l'impianto telefonico stesso non risultò più necessario ed in conseguenza, tra l'Amministrazione e la Società esecutrice del lavoro vennero iniziate trattative per la risoluzione in via transattiva del contratto già stipulato.

Devesi ora effettuare, in dipendenza di ciò, alla nominata Società il pagamento della somma di L. 27,449.90, per la quale manca in bilancio apposito stanziamento.

Col seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, ai sensi della facoltà prevista dall'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, viene, pertanto, autorizzato il prelevamento della somma occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste e la sua inscrizione ad uno speciale capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9.861.603.97, rimane disponibile la somma di L. 5.138.396.03;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-924, è autorizzata una 34ª prelevazione nella somma di L. 27,449.90 da assegnare al capitolo di nuova istituzione n. 149 *bis*; « Somma dovuta alla Società industrie telefoniche italiane Doglio, in pagamento dell'impianto telefonico eseguito nel palazzo Baracchini in Roma per conto del cessato Ministero del lavoro e della relativa annualità di abbonamento » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 35. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 marzo 1924, n. 265.

35ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 2 marzo 1924, sul decreto che autorizza una 35ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Col seguente schema di decreto che il riferente, valendosi della facoltà consentita dall'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per il volgente esercizio finanziario, della somma di L. 15,000 per provvedere alle seguenti necessità:

a) pagamento alla signora Maria De Paitoni, vedova del senatore Ziliotto, ex-Podestà di Zara, di un sussidio di L. 5000;

b) pagamento all'Associazione internazionale di navigazione, con sede a Bruxelles, del contributo supplementare di L. 10,000 allo scopo di ragguagliare il concorso dell'Italia a quello degli altri Stati.

Le somme prelevate vengono rispettivamente assegnate al bilancio del Ministero delle finanze ed a quello del Ministero dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 9.889.053.87, rimane disponibile la somma di L. 5.110.946.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una 35ª prelevazione nella somma di L. 15,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze - Cap. n. 113 « Spese casuali » . . . . L. 5,000

Ministero dei lavori pubblici - Cap. n. 37 « Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles » 10,000

L. 15,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 36. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 marzo 1924, n. 266.

36ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 2 marzo 1924, sul decreto che autorizza una 36ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Col seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene autorizzato, in base alla facoltà di cui all'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, della somma di L. 25,000, da erogarsi a favore del Comitato organizzatore del 2° Congresso internazionale di urologia che si terrà in Roma nel corrente anno.

Il provvedimento si è reso necessario non esistendo in bilancio disponibilità di fondi per corrispondere un congruo contributo nelle spese occorrenti per l'organizzazione del suddetto Congresso.

La somma di cui trattasi viene, con lo stesso decreto, assegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 9,904,053.87 rimane disponibile la somma di L. 5,095,946.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una 36ª prelevazione nella somma di L. 25,000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario medesimo al capitolo di nuova istituzione n. 149-*ter* « Contributo governativo a favore del Comitato organizzatore del II Congresso internazionale di urologia in Roma ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 37. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 marzo 1924, n. 267.

40ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 2 marzo 1924, sul decreto che autorizza una 40ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Il Governo della Maestà Vostra ha riconosciuto la necessità di corrispondere un congruo contributo al Comitato olimpiaco nazionale italiano che intende alla preparazione ed all'invio dei campioni italiani partecipanti alle prossime Olimpiadi internazionali di Parigi.

Parimenti, per l'esecuzione di lavori stradali urgenti, di spettanza dell'amministrazione provinciale di Palermo atti ad assicurare il regolare svolgimento della corsa internazionale automobilistica sul circuito delle Madonie, il Governo della Maestà Vostra, considerata la necessità di garentire la miglior riuscita dell'importante gara, cui partecipano rappresentanze dell'industria nazionale e straniera, ha ravvisato opportuno far luogo alla corresponsione di un adeguato contributo a favore della detta Amministrazione provinciale.

In relazione a tali deliberati, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà prevista dall'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha determinato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, la complessiva somma di lire 400,000 della quale, lire 300,000 sono da devolversi a favore del Comitato olimpiaco nazionale e lire 100,000 verranno erogate pel contributo a favore dell'amministrazione provinciale di Palermo per le esposte finalità.

Il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento della indicata somma dal fondo di riserva per le spese impreviste e la inscrizione nel bilancio del Ministero dell'interno in separati capitoli di nuova istituzione dei contributi dei quali si tratta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 10,321,053.87 rimane disponibile la somma di lire 4,678,946.13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata un 40ª prelevazione nella somma di L. 400,000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio finanziario ai seguenti capitoli:

Cap. 147 *ter*: Contributo dello Stato al Comitato olimpiaco nazionale italiano per la preparazione e l'invio degli atleti ai concorsi olimpiaci internazionali.	L.	300,000
Cap. n. 147-V (di nuova istituzione): Contributo dello Stato a favore dell'amministrazione provinciale di Palermo per la esecuzione di lavori stradali urgenti atti ad assicurare lo svolgimento della Corsa internazionale automobilistica sul circuito delle Madonie . .	L.	100,000
	L.	400.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 38. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 254.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio M. Minghetti, in Bologna.

N. 254. R. decreto 17 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio M. Minghetti di Bologna, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1924

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 255.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale Vittoria Colonna, in Arezzo.

N. 255. R. decreto 17 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio istituto magistrale Vittoria Colonna di Arezzo, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1924.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1924, n. 258.
Erezione in Ente morale della fondazione « Massimilla Grande », in Lecce.

N. 258. R. decreto 10 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione intitolata « Massimilla Grande » in Lecce, viene eretta in Ente morale, concentrata nella Congrégazione di carità di detto Comune ed approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1924.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1924, n. 259.
Parziale trasformazione del fine del patrimonio delle Confraternite del SS. Sacramento, del SS. Rosario e di San Giovanni Decollato.

N. 259. R. decreto 10 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene parzialmente trasformato il fine del patrimonio delle Confraternite del SS. Sacramento, del SS. Rosario e di S. Giovanni Decollato in beneficenza da erogarsi dalla Congregazione di carità di Vallerano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1924.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923.
Composizione e funzionamento del Comitato consultivo per la pesca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, relativo alla costituzione e all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, riguardante i corpi consultivi del Ministero dell'economia nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato consultivo per la pesca è composto di due rappresentanti di società per l'incremento della pesca, di due rappresentanti di organizzazioni economiche per la pesca, e di un zoologo, i quali sono nominati tutti dal Ministro per l'economia nazionale.

Fanno parte altresì di diritto del Comitato il direttore generale per l'agricoltura e il capo della divisione cui è attribuito il servizio della pesca.

Per le questioni di pesca di mare, parteciperà al Comitato come membro aggregato, il segretario del Regio comitato talassografico.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro fra i componenti.

Il segretario del Comitato è scelto fra i funzionari addetti al servizio della pesca.

Art. 2.

Al Comitato sono devolute, in via consultiva, le attribuzioni già spettanti alla Commissione consultiva e al Comitato permanente di pesca, di cui al R. decreto 27 ottobre 1911, n. 1207, nonchè al Comitato interministeriale per la pesca, di cui all'art. 34 della legge 24 marzo 1921, n. 312. Esso, inoltre, potrà essere chiamato a dare parere su ogni altra questione che il Ministro creda di sottoporre al suo esame.

Art. 3.

Le adunanze del Comitato sono valide quando intervengano almeno quattro membri.

La Commisione delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

CORBINO.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923.

Composizione e funzionamento del Comitato consultivo per la caccia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, relativo alla costituzione e all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, riguardante i corpi consultivi del Ministero dell'economia nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato consultivo per la caccia è composto di tre rappresentanti dei cacciatori facenti parte delle Associazioni registrate a norma della legge 24 giugno 1923, n. 1420, di un rappresentante dei concessionari di bandite e riserve; di un ornitologo e di un zoologo nominati tutti dal Ministro per l'economia nazionale.

Fanno, inoltre, parte di diritto del Comitato i direttori generali dell'agricoltura e delle foreste e demani e il capo della divisione cui è attribuito il servizio della caccia.

Art. 2.

I rappresentanti dei cacciatori saranno designati dalle associazioni suddette, nei modi stabiliti dal regolamento esecutivo della legge 24 giugno 1923, n. 1420. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Anche il rappresentante dei concessionari di bandite e riserve, l'ornitologo e il zoologo durano in carica per lo stesso periodo di tempo e possono essere riconfermati.

Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro fra i componenti.

Il segretario del Comitato è scelto fra i funzionari addetti al servizio della caccia.

Art. 3.

Al Comitato per la caccia sono devolute, in via consultiva, le attribuzioni di cui alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, e al regolamento per l'applicazione della legge medesima.

Esso, inoltre, può essere chiamato a dare parere su ogni altra questione che il Ministro creda di sottoporre al suo esame.

Art. 4.

Le adunanze del Comitato sono valide quando intervengano almeno cinque membri.

La Commissone delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

CORBINO.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Filottrano (Ancona), di Galatina (Lecce), di Moncalieri (Torino), di Trevi (Perugia), di Noasca (Torino) e di Larino (Campobasso).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a S. M. il Re, in udienza del 17 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Filottrano, in provincia di Ancona.

MAESTA,

Gravi dissensi sorti fra i componenti l'amministrazione comunale di Filottrano hanno provocato le dimissioni della Giunta municipale, seguite, dopo un infruttuoso tentativo di comporre la crisi da quelle del sindaco, ed infine da quelle di dieci consiglieri sui venti assegnati al Comune.

La necessità di assicurare in tale situazione la continuità dei servizi, ha indotto l'autorità politica ad affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un Commissario prefettizio, e poichè le ripercussioni, che i contrasti fra gli amministratori, hanno avuto sulla popolazione, hanno rese anormali le condizioni dello spirito pubblico, sicchè non è possibile provvedere ad una sollecita convocazione dei comizi per la integrazione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, num. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Filottrano, in provincia di Ancona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Filiberto Romanetti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a S. M. il Re, in udienza del 7 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Galatina, in provincia di Lecce.

MAESTA,

Allo scopo di concorrere alla pacificazione degli spiriti, gravemente turbati da un'accentuata tensione di rapporti fra i partiti locali, l'amministrazione comunale di Galatina rassegnò nell'agosto scorso le dimissioni e si dovette pertanto provvedere alla provvisoria gestione della civica azienda a mezzo di un Commissario prefettizio.

Permanendo, tuttavia, fra le parti in contesa un vivo antagonismo che non consente la sollecita convocazione dei comizi elettorali senza pericolo di turbamento dell'ordine pubblico, ed occorrendo, d'altro canto, conferire al Commissario i maggiori poteri che gli consentano di provvedere alla definitiva sistemazione dell'azienda ed alla soluzione di problemi di vitale interesse per la popolazione, appare necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario

In tal senso provvede, appunto, lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Galatina, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Pietro Zanframundo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a S. M. il Re, in udienza del 17 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Moncalieri, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

In seguito alle dimissioni presentate alcuni mesi or sono da oltre due terzi dei consiglieri comunali di Moncalieri, la provvisoria gestione della civica azienda è stata affidata ad un Commissario prefettizio

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico, tuttora anormali, non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione integrale della rappresentanza elettiva, appare necessario conferire al Commissario i maggiori poteri, che gli consentano di portare a compimento il programma di riassetto amministrativo e finanziario della civica azienda.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, num. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Moncalieri, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Giuseppe Federici è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a S. M. il Re, in udienza del 17 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Trevi, in provincia di Perugia.

SIRE,

In seguito alle dimissioni presentate da 10 consiglieri comunali di Trevi, sui 20 assegnati per legge, il prefetto di Perugia ha dovuto affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Non ravvisandosi conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, mentre, nell'interesse dell'Ente, occorre conferire poteri più ampi allo straordinario amministratore, perchè possa adeguatamente provvedere sugli importanti affari in corso, si appalesa indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario suddetto.

In tali sensi provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, num. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Trevi, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Asterio Agostinucci è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a S. M. il Re, in udienza del 25 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Noasca, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

Un'inchiesta, recentemente eseguita sull'andamento dell'amministrazione comunale di Noasca, ha posto in evidenza gravi deficienze e irregolarità.

L'ufficio comunale è in completa disorganizzazione; gravemente trascurati alcuni fra i più essenziali servizi pubblici, come quelli attinenti all'igiene, all'assistenza sanitaria ed alle scuole

La gestione degli approvvigionamenti annonari, condotta in modo del tutto irregolare, si è chiusa con un notevole passivo. Completamente negletta è la tutela del patrimonio comunale, che è lasciato in balìa delle usurpazioni private.

In seguito alla contestazione degli addebiti, l'Amministrazione comunale ha fornito deduzioni, che in parte risultano insufficienti, ed in parte confermano gli addebiti medesimi

Al fine di provvedere, con un periodo di straordinaria gestione, al riassetto dell'Ente, si rende pertanto indispensabile l'eccezionale misura dello scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

In tale senso, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 5 novembre corrente, provvede l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Noasca, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gaetano Alberto Ruggero è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma del su citato R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Larino, in provincia di Campobasso.

MAESTÀ,

In seguito alle dimissioni presentate da oltre due terzi dei consiglieri comunali di Larino, è stato incaricato di assicurare la continuità dei servizi un Commissario prefettizio.

Non consentendo le condizioni locali dello spirito pubblico di provvedere sollecitamente alla ricostituzione della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile conferire al Commissario i maggiori poteri che gli consentano di provvedere al riassetto della finanza comunale, di cui le indagini già eseguite hanno accertato le difficili condizioni, ed alla riorganizzazione dei pubblici servizi, alcuni dei quali non rispondono adeguatamente alle esigenze della popolazione.

Ho, pertanto, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comu-

nale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Larino, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Luigi Gaudino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 febbraio 1924.

Proroga di poteri dei Regi commissari di Tissi, Saluggia, Bauso, Chiusano San Domenico, Guidomandri, Alì Marina, Ostuni e Santo Stefano Quisquina.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri a S. M. il Re, in udienza del 7 febbraio 1924, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari di Tissi (Sassari), Saluggia (Novara), Bauso (Messina), Chiusano S. Domenico (Avellino), Guidomandri, Alì Marina (Messina), Ostuni (Lecce) e Santo Stefano Quisquina (Girgenti).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Tissi (Sassari), Saluggia (Novara), Bauso (Messina), Chiusano San Domenico (Avellino), Guidomandri e Alì Marina (Messina), Ostuni (Lecce), Santo Stefano Quisquina (Girgenti), per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri decreti in data 2-15-24 settembre, 7-21 ottobre e 11 novembre 1923, con cui vennero sciolti rispettivamente i Consigli comunali di Tissi (Sassari), Saluggia (Novara), Bauso (Messina), Chiusano San Domenico (Avellino), Guidomandri, Alì Marina (Messina), Ostuni (Lecce) e Santo Stefano Quisquina (Girgenti);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Tissi, Saluggia, Bauso, Chiusano San Domenico, Guidomandri, Alì Marina, Ostuni e Santo Stefano Quisquina è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1924.

Cancellazione della tenuta « Cerrone » dell'Agro romano dall'elenco dei terreni inadempienti agli obblighi di bonificamento agrario.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista l'istanza 22 dicembre 1923, con la quale il cav. Eligio Maoli, attuale proprietario della tenuta « Cerrone » (già proprietà Grazioli), ha chiesto la cancellazione della medesima dall'elenco dei terreni inadempienti agli obblighi di bonificamento agrario, approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura, in data 19 ottobre 1921, a termini dell'articolo 6 del R. decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 52;

Considerato che dagli accertamenti tecnici eseguiti è risultato che sulla tenuta suddetta sono stati compiuti tutti i lavori di bonificamento fondiario e colturale imposti dal Ministero dell'agricoltura:

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1924 di revoca della concessione temporanea della tenuta stessa, disposta in favore della Società bonifiche romane, con il decreto Ministeriale 25 gennaio 1922, ai sensi dell'articolo 13 del R. decreto-legge 8 ottobre 1920, n. 1465;

Decreta:

La tenuta « Cerrone » è cancellata dall'elenco dei terreni dell'Agro romano inadempienti agli obblighi del bonificamento agrario, approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura in data 19 ottobre 1921.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1924.

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

DECRETI MINISTERIALI 6 marzo 1924.

Inibizioni di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Trucco Siro Domenico, nato a Genova, il 7 luglio 1859, da Antonio e da Rossi Teresa, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta:

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Trucco il riacquisto della cittadinanza italiana:

Veduto il parere in data 5 marzo 1924 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Trucco Siro Domenico il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1924.

p. *Il Ministro*: Finzi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Cambiaso Adele Antonietta Battistina, nata a Genova il 4 agosto 1864, da Pietro e da Grasso Anna, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9 n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Cambiaso il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 5 marzo 1924 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Cambiaso Adele Antonietta Battistina il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1924.

p. *Ministro*: A. Finzi.

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1924.

Costituzione del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, che istituì presso la ragioneria generale dello Stato, un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Visto il R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, che deferisce agli organi normali dell'Amministrazione finanziaria le attribuzioni spettanti al Comitato predetto, eccezione fatta per quelle attinenti al ricupero dei lucri indebiti od eccessivi, di cui alle leggi 18 luglio 1920, n. 999; 29 dicembre 1921, n. 1979, e al R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1924 il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, oltre che dal Sottosegretario di Stato per le finanze che lo presiede, è costituito dai signori:

cav. gr. cr. Vito De Bellis, ragioniere generale dello Stato;

gr. uff. dott. Pasquale D'Aroma, direttore generale delle imposte dirette;

gr. uff. avv. Giacomo Carretto, sostituto avvocato generale erariale.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il sig. cav. Oscar Zumpano, ragioniere nelle Intendenze di finanza.

Art. 2.

Il Comitato liquidatore dovrà adunarsi almeno due volte la settimana. Le sue deliberazioni sono valide quando risultino presenti tre dei suoi componenti, compreso il presidente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 3.

Il presidente del Comitato liquidatore può chiamare in seno al Comitato stesso funzionari dell'Amministrazione dello Stato, ed esperti estranei all'Amministrazione stessa, i quali prendono parte alle adunanze con voto consultivo.

Art. 4.

Le attribuzioni dei seguenti uffici, già costituiti presso il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, sono, per effetto dell'art. 1 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, deferite alla Ragioneria generale dello Stato:

Ufficio approvvigionamenti e consumi;
Ufficio armi e munizioni e approvvigionamenti materie esplosive;
Ufficio sistemazione contratti;
Ufficio approvvigionamenti agricoli;
Ufficio motoaratura di Stato;
Ufficio gestione carta;
Ufficio combustibili nazionali;
Ufficio traffico marittimo;
Ufficio liquidazione merci estere requisite;
Ufficio stralcio Ilva;
Ufficio alienazione materiali;
Ufficio stralcio gazometri;
Ufficio conto alleati e controllo transiti;
Ufficio prigionieri di guerra;
Ufficio liquidazione gestione dei piroscafi requisiti e noleggiati per conto dei Ministeri della marina, della guerra, degli approvvigionamenti, delle finanze, dell'agricoltura e delle colonie;
Ufficio controllo consorzi;
Ufficio liquidazione pellami e materiali da concia;
Ufficio sbarchi e rispedizioni per servizio di artiglieria, di Genova, in liquidazione;
Ufficio reparto commerciale della direzione approvvigionamenti di aeronautica di Torino, in liquidazione.

Il personale addetto agli uffici predetti continua ad appartenere ai ruoli di origine; i relativi stipendi e gli altri assegni fissi fanno carico ai rispettivi bilanci.

Art. 5.

Sono abrogati i decreti Ministeriali 11 agosto 1920, n. 26050 e 9 gennaio 1921, n. 1618, e sono abrogate, altresì, le disposizioni che contrastano col presente decreto, il quale sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1924.

Il Ministro: De' Stefani.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 24 febbraio 1924, il sig. Insenga Giuseppe fu Girolamo, notaio residente ed esercente in Siracusa, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 56

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 6 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	94 78	Belgio	83 23
Londra	100 251	Olanda	8 71
Svizzera	404 —	Pesos oro	18 07
Spagna	285 —	Pesos carta	7 95
Berlino	—	New-York	23 316
Vienna	0 033	Oro	449 89
Praga	67 60		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 44
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 17
	5.00 % netto	95 92
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 27

Bollettino N. 57

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	90 61	Belgio	78 15
Londra	100 741	Olanda	—
Svizzera	405 65	Pesos oro	—
Spagna	285 50	Pesos carta	—
Berlino	—	New-York	23 512
Vienna	—	Oro	453 67
Praga	—		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 20
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 netto	96 01
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 50

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE

PER LE OPERE PUBBLICHE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE.

Approvazione dello statuto del Consorzio speciale di bonifica denominato di Castelvolturno in provincia di Caserta.

Con decreto Ministeriale 5 marzo 1923, n. 14072/1923, è stato approvato lo statuto del Consorzio speciale di bonifica, denominato di Castelvolturno, in provincia di Caserta, proposto nell'assemblea dei proprietari interessati del 4 febbraio 1923 e modificato nell'assemblea dell'8 luglio successivo, con le modificazioni di cui appresso, apportate da questo Ministero all'art. 15 (2° e 3° capoverso).

All'art. 15 (2° capoverso), alla dizione « si osserveranno le disposizioni degli articoli 205 a 210, 212 a 214, 313 e 211, nn. 1, 2, 3, 4, del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 », si è sostituita la seguente: « si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 26 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255 ».

All'art. 15 (3° capoverso) alle parole « le stesse deliberazioni » si sono sostituite le altre « tutte le deliberazioni consorziali che non riguardino persone ».

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

ELENCO *delle pensioni e delle indennità conferite agli impiegati, loro vedove ed orfani dal Consiglio d'amministrazione, ed ammesse a registrazione dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 4° trimestre 1923 a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali.*

PENSIONI DIRETTE.

1. Strucchi Roberto, L. 6391.06 — 2 Boglioli Enrico, L. 5693.70 — 3. Tezzoli Cesare, L. 4719 75 — 4. Benedetti Fabio, L. 4020.75 — 5. Ricca Baldassarre, L. 3684.67 — 6. Ponzio Stefano, L 3503.90 — 7. Terrosi Angelo, L. 3419.35 — 8. Barsanti Ugo, L 3324.67 — 9 Maimeri Vittorio, L. 2887.40 — 10. Vaschetti Giuseppe, L 2526.83 — 11. Arrigoni Sante, L. 2341 82 — 12. Tonioni Primo, L 2308.47 — 13. Lallai Enrico, L. 2041 — 14. Morisani Vincenzo, L 1955 57 — 15. Sanna Giovanni, L 1558.99 — 16. Casali Battista, L. 1052 04 — 17. Sguazzini Enea, L 776 — 18. Agostini Agostino, L. 743.88 — 19. Fazio Ettore, L. 524.40.

PENSIONI INDIRETTE.

20. Ved. Rapezzi Antonio, L 3545.86 — 21 Ved. Lipari Ciro, L. 1073.76 — 22. Ved. Ferrari Ettore, L. 869.22 — 23. Ved. Stabile Luigi, L 799 — 24. Ved. Colavita Salvatore, L. 720 18 — 25. Ved Ferraris Sebastiano, L. 236 50 — 26. Ved. Candotti Luigi, L. 235.42.

INDENNITÀ DIRETTE.

27. Bernacchia Eugenio, L. 4810.15 — 28 Silvestrini Giunio Bruto, L 4723.55 — 29. Cavazza Armando, L. 4647.35 — 30. Piergentili Vincenzo, L. 3319.82 — 31. Carradori Graziano, L 3183 66 — 32. Bertoni Alcido, L 2880.81 — 33. Pascucci Aldo, L. 2273.99 — 34. Cinelli Carlo, 1909.46 — 35. Aversa Nicola, L. 1063 48 — 36 Valpondi Amleto, L 1056.59 — 37. Torquati Francesca, L. 1010.54 — 38. Bindelli Veneranda, L. 383.04.

INDENNITÀ INDIRETTE.

39. Ved. Trestini Antonio, L. 1545.75 — 40 Ved. ed orfani Lelli Alfonso, L 1489.84 — 41 Ved. Teodorico Stefano, L. 1393.81 — 42. Ved Tholozan Antonio, L. 1372 75 — 43 Ved. Clemente Gennaro, L. 1363.39 — 44 Ved Simoncelli Giulio, L. 1319.54 — 45. Ved Celauro Vincenzo, L. 1231 33 — 46. Ved. Lo Surdo Giovanni, L. 1151.60 — 47. Ved Cubeddu Salvatore, L. 1111 78 — 48. Ved Cumiretti Stefano, L. 938,82 — 49. Ved. De Mayda Eugenio, L. 912 50 — 50 Vedova Magroni Ulisse, L. 799 61 — 51. Ved. Figna Vincenzo, L. 772.43 — 52. Ved. Pascetta Valentino, L 764 95 — 53. Ved. Cantore Antonio, L 726.80 — 54 Ved Quarantelli Leopoldo, L. 474.81 — 55. Orfani minori Gregoratti Maria, L. 363.09.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

ELENCO degli assegni conferiti dal Consiglio d'amministrazione ed ammessi a registrazione dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 1923 a carico della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari.

N. d'ordine	ASSEGNATARIO	Sede dell'ultimo servizio		Assegno conferito			
		Ufficio	Procura generale	Pensione	Interessi sul capitale riservato	Capitale riservato	Indennità
1	Vercelli Giuseppe Antonio	P. III Torino	Torino	3559.31	—	—	—
2	Quartararo Francesco	P. II Catania	Catania	2630.88	179.43	5126.62	—
3	Parmeggiani Augusto	T. Bologna	Bologna	2205.21	166.91	4769.07	—
4	Bassini Pietro	T. Genova	Genova	1938.57	—	—	—
5	Volpe Domenico	P. S. Croce Sarno	Napoli	1744.04	161.51	4614.60	—
6	Rosso Michele	P. Nizza	Casale	1227.86	125.28	3579.36	—
7	Nicolucci Pasquale	T. Forlì	Bologna	986.73	91.38	2610.83	—
8	Ferraro Giovanni	P. Sora	Napoli	786.45	—	—	—
9	Dell'Arciprete Ermenegildo	P. Fiamignano	Aquila	651.51	82.37	2353.56	—
10	Giacomelli Remigio	P. Motta di Liv.	Venezia	485.72	—	—	—
11	Sannapiu Antonio	P. Ittiri	Cagliari	382.71	54.20	1548.71	—
12	Garro Colona Francesco - eredi	P. Catania	Catania	—	—	—	7232.32
13	Cavagni Germano	T. Modena	Parma	—	—	—	6018.65
14	D'Alessio Giuseppe - eredi	T. Avellino	Napoli	—	—	—	5167.08
15	Sinigaglia Agostino - eredi	P. Fabriano	Ancona	—	—	—	4924.35
16	Scocchera Luigi	T. Larino	Napoli	—	—	—	4832.53
17	Russo Mauro - eredi	P. Vicaria	Napoli	—	—	—	4826.94
18	Giordano Michelangelo - eredi	P. VI Torino	Torino	—	—	—	4420.17
19	Valletta Francesco - eredi	P. Giuliano	Napoli	—	—	—	4356.23
20	Martini Innocenzo - eredi	P. V Genova	Genova	—	—	—	4207.30
21	Petrosemolo Tommaso - eredi	P. S. Demetrio	Aquila	—	—	—	4018.21
22	Di Tieri Basilio - eredi	P. Casalbordino	Aquila	—	—	—	3960.54
23	Maltese Vincenzo - eredi	P. Siracusa	Catania	—	—	—	3833.23
24	Renda Rocco - eredi	P. II Catania	Catania	—	—	—	3770.04
25	Contali Giuseppe - eredi	T. Bologna	Bologna	—	—	—	3627.55
26	Puccinelli Ludovico - eredi	P. III Roma	Roma	—	—	—	3598.47
27	Forgillo Alessandro - eredi	P. III Napoli	Napoli	—	—	—	3319.57
28	Moscatelli G. Battista - eredi	T. Taranto	Trani	—	—	—	3233.43
29	Dauri Alessandro - eredi	P. Tossicia	Aquila	—	—	—	2984.28
30	Marra Ernesto - eredi	P. Salerno	Napoli	—	—	—	2865.27
31	Nardella Angelo - eredi	P. S. Severo	Trani	—	—	—	2860.35
32	Sepe Michelantonio	P. Larino	Napoli	—	—	—	2837.67
33	Mercadante Ottorino - eredi	P. Torre dei P.	Aquila	—	—	—	2769.76
34	Perotti Annibale	P. Clusone	Brescia	—	—	—	2660.83
35	Del Console Vito Vincenzo - eredi	T. Bari	Trani	—	—	—	2489.96
36	Scibetta Gaetano - eredi	P. Racalmuto	Palermo	—	—	—	2369.13
37	De Blasi Giuseppe - eredi	T. Salerno	Napoli	—	—	—	2133.93
38	Di Giacomantonio Domenicantonio	P. Avellino	Napoli	—	—	—	2027.95
39	Papini Oliviero - eredi	P. Buggiano	Lucca	—	—	—	1947.21
40	Saltalamacchia Agostino - eredi	P. Monteleone	Catanzaro	—	—	—	1815.62
41	Laghezza Giuseppe - eredi	P. Casalpusterl.	Milano	—	—	—	1691.19
42	Dotti Giulio Cesare	P. V Roma	Roma	—	—	—	1615.08
43	Zezza Pasquale - eredi	P. Maglie	Trani	—	—	—	983.66
44	Cavagni Ugo - eredi	P. Calestano	Parma	—	—	—	821.10
45	Saponaro Pietro - eredi	P. Galatina	Trani	—	—	—	724.17

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.